

Votazione cantonale del 16 maggio 2004



Assicurazione malattie

- a) assicurati insolventi
- b) sussidi a famiglie con redditi superiori
- c) quota media ponderata cantonale

pagine 6–15



Sussidio stipendi dei docenti comunali

pagine 16–19



Orario d'insegnamento dei docenti cantonali

pagine 20–23



Ginnastica correttiva

pagine 24–27

L'essenziale in breve

Il 14, 15 e 16 maggio 2004 si vota su alcune misure di contenimento della spesa pubblica approvate dal Gran Consiglio nell'ambito del Preventivo 2004 del Cantone. I decreti contro i quali sono stati lanciati i referendum e sui quali si vota sono quattro.

1 Assicurazione malattie

Questa misura comprende tre provvedimenti oggetto di un unico decreto legislativo:

a) nuove norme sugli **assicurati insolventi**: l'aiuto dello Stato, consistente nel pagamento dei premi di cassa malati e degli altri costi sanitari agli assicurati in carenza beni o con certificato di insolvenza, viene riservato a chi ha un reddito inferiore ai limiti che danno diritto ai sussidi individuali sui premi; non sarà più dato agli assicurati con redditi superiori;

b) nuovi limiti di reddito per i sussidi a **famiglie con redditi superiori**: vengono ridotti i limiti di reddito al di sotto dei quali vi è l'esonero dal pagamento del premio per il secondo o terzo figlio e per quelli successivi nelle famiglie con redditi superiori a quelli delle famiglie sussidiate. Si evita così di aumentare il numero dei beneficiari di sussidio. Questa misura entrerà in vigore il 1. gennaio 2005;

c) nuovo calcolo della **quota media ponderata cantonale**: questo parametro, che serve a stabilire l'ammontare del sussidio individuale, sarà determinato non più in base a tutti i premi di tutte le casse malati attive nell'assicurazione di base obbligatoria contro le malattie, ma in base a tutti i premi delle 20 casse malati meno care.

Tutti gli assicurati con redditi insufficienti o modesti hanno diritto al sussidio, ma chi è in una cassa malati più costosa non sarà più avvantaggiato come oggi con un sussidio superiore.



2
**Sussidio stipendi
docenti comunali**

Il sussidio del Cantone ai Comuni per gli stipendi dei docenti comunali viene ridotto complessivamente del 10% in base alla forza finanziaria dei Comuni: per i Comuni deboli il sussidio resterà pressoché invariato, per i Comuni forti la riduzione sarà più marcata.

3
**Orario
d'insegnamento
dei docenti cantonali**

I docenti cantonali insegnano generalmente per 24 ore (scuola media) o 23 ore settimanali (liceo). Con la modifica di legge in votazione, l'orario settimanale d'insegnamento viene aumentato di un'ora-lezione (45-50 minuti).

4
**Ginnastica
correttiva**

Il Servizio della ginnastica correttiva, esistente solo in Ticino, verrà gradualmente ridimensionato e abolito entro il 2007.

Le attività di prevenzione potranno essere integrate nei programmi di educazione fisica di tutti gli ordini e gradi di scuola.



**Chi è favorevole ai quattro decreti vota SÌ,
chi è contrario vota NO.**

La situazione delle finanze cantonali

Situazione e prospettive

Le finanze del Cantone presentano disavanzi molto elevati. Dopo tre anni positivi (1999, 2000, 2001), durante i quali i conti del Cantone hanno chiuso con risultati d'esercizio in attivo e il debito pubblico è stato ridotto, **da due anni si registrano deficit correnti che si aggravano sempre più**: 42 milioni di franchi nel 2002, 235 milioni di franchi nel 2003, 288 milioni di franchi nel preventivo del 2004. Per gli anni successivi, il nuovo Piano finanziario di legislatura stima deficit d'esercizio di 362 milioni di franchi nel 2005, 396 milioni nel 2006 e 405 milioni nel 2007.

Crisi economica e diminuzione delle imposte


La crisi economica del 2002-2003 ha frenato la crescita delle entrate. La diminuzione delle imposte, attuata nella legislatura passata con misure di sgravio fiscale a beneficio in particolare delle famiglie con figli e delle imprese, è stata necessaria per salvaguardare i redditi dei cittadini, sostenere i consumi, incentivare gli investimenti e rendere più concorrenziale l'economia ticinese, che sembra ora avviata sulla strada della ripresa. Nonostante questo, **l'evoluzione dei ricavi del Cantone è stata positiva**: da 2'341 milioni di franchi nel 1999 a 2'491 milioni di franchi nel 2003 (+150 milioni, +6,4%).

Nuove spese e aumento delle spese esistenti

Nel contempo **il Cantone ha considerevolmente aumentato il suo impegno finanziario** per la socialità, l'insegnamento, la sicurezza, la giustizia, i trasporti, lo sviluppo economico, il rafforzamento dei Comuni, perseguendo coerentemente gli obiettivi di sostegno dei redditi dei cittadini, di salvaguardia della coesione sociale, di miglioramento delle condizioni quadro dell'economia. Il costo dei nuovi impegni si è aggiunto agli aumenti dei costi di servizi e prestazioni esistenti. **Le spese correnti sono aumentate** da 2'293 milioni di franchi nel 1999 a 2'725 milioni di franchi nel 2003 (+432 milioni, +18,8%).

Tendenza insostenibile delle uscite

L'evoluzione non è stata lineare. Fino al 2000 compreso, la spesa pubblica cantonale è aumentata in misura sostenibile: +45 milioni di franchi mediamente all'anno di uscite correnti. Dal 2001 la tendenza si è fatta invece insostenibile, con aumenti di oltre 100 milioni di franchi in media ogni anno. **Il ritmo di aumento delle uscite è più che raddoppiato dopo il 2000.**



Tre possibili strade

Le scelte del Governo e del Parlamento

La votazione popolare

Portata finanziaria delle misure in votazione

Questa tendenza è all'origine dei pesanti deficit d'esercizio, che non potrebbero essere riassorbiti a medio termine nemmeno con una ripresa economica forte e duratura. Il deficit stimato per il 2004, ad esempio, è pari al 43% del gettito di tutte le imposte pagate al Cantone da tutti i contribuenti persone fisiche.

Per affrontare questa evoluzione vi sono tre strade possibili:

- a) contenere l'aumento della spesa
- b) aumentare le imposte
- c) aumentare il debito pubblico.

Il Governo e il Parlamento ritengono improponibile percorrere la seconda strada, perché avrebbe conseguenze pesanti sui redditi dei cittadini e sulla capacità concorrenziale delle imprese ticinesi. Hanno per questo seguito le altre due strade: da un lato con **misure di contenimento della spesa**, dall'altro con un **aumento molto forte del debito pubblico**, che sarà più che raddoppiato, aumentando da 1,1 miliardi di franchi nel 2003 a 2,3 miliardi di franchi a fine quadriennio.

Le misure adottate con il Preventivo 2004 rientrano in questa strategia. Contro alcune di esse (tre misure nell'ambito dell'assicurazione malattia, oggetto di un unico decreto, e tre misure nell'ambito della scuola, oggetto di tre decreti separati), sono stati lanciati quattro **referendum**, che hanno raccolto le firme necessarie. Per questo si voterà il 14, 15 e 16 maggio prossimi.

Il **contenimento di spesa** reso possibile dalle misure in votazione è di 21 milioni di franchi nel 2004 (effetto parziale) e di 31 milioni di franchi quando tutte le misure esplicheranno pienamente i loro effetti negli anni successivi.



Tre misure in un decreto unico

La modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) contempla **tre misure** oggetto di un **unico decreto legislativo** del Gran Consiglio. In questa pagina e nelle due successive le tre misure vengono presentate separatamente per una migliore comprensione.

a) abusi da parte di assicurati insolventi

Aiuto sociale

Ogni anno vi sono persone che non pagano i premi dell'assicurazione malattie e altre spese sanitarie (partecipazione ai costi). Per i mancati pagamenti, le casse malati avviano le procedure esecutive. Se il tentativo risulta infruttuoso, le casse malati chiedono al Cantone di pagare gli importi scoperti. Il Cantone interviene garantendo il pagamento nei casi in cui agli assicurati è rilasciato un attestato di carenza beni o un certificato di insolvenza. Nel 2002 ha speso 7 milioni di franchi per pagare le fatture scoperte di 3'476 assicurati (persone sole, membri di famiglie). L'aiuto dovrebbe essere limitato nel tempo e avere carattere sociale: dovrebbe quindi intervenire solo per gli assicurati che effettivamente non possono pagare perché non hanno mezzi finanziari sufficienti.

Abusi

L'esperienza ha evidenziato tuttavia che **vi sono abusi di questo aiuto sociale**. Alcuni assicurati non onorano le fatture per diversi anni (5 e più); altri non pagano il dovuto pur avendo un normale tenore di vita che ragionevolmente consentirebbe loro di pagare i premi e le altre spese. Il costo di questi abusi per lo Stato è superiore ai 2 milioni di franchi annui.

Cosa cambia

Con le modifiche della legge **si eliminano questi abusi**: il pagamento, da parte del Cantone, degli importi scoperti sarà limitato nel tempo e in ogni caso non sarà dato per gli importi dovuti alle casse malati da assicurati insolventi che hanno un reddito sufficiente (cioè superiore ai limiti che danno diritto ai sussidi individuali dell'assicurazione malattie). A questi assicurati si chiede di onorare gli impegni obbligatori prima di concedersi altre spese.



b) sussidi a famiglie con redditi superiori

Sussidi ai figli

Per il pagamento dei premi di cassa malati, oltre a sussidiare individualmente persone sole o genitori e figli di famiglie con redditi modesti, il Cantone aiuta anche le **famiglie con redditi superiori**. L'aiuto consiste nell'esonerare dal premio il secondo e i figli successivi (il premio viene pagato non dalla famiglia, ma dallo Stato). Per stabilire se vi è diritto o no a questo sussidio fa stato il «reddito determinante» (che è il reddito imponibile più una quota dell'eventuale sostanza). La situazione attuale, stabilita dalla legge, è la seguente:

1) reddito determinante da 34'001 a 39'000 franchi:

- i genitori e il primo figlio non sono sussidiati; il premio del secondo figlio e quelli dei figli successivi sono pagati dallo Stato;

2) reddito determinante da 39'001 a 65'000 franchi:

- i genitori e i primi due figli non sono sussidiati; il premio del terzo figlio e quelli dei figli successivi sono pagati dallo Stato.

In entrambi i casi, il sussidio è pari al massimo alla quota media ponderata.

Redditi elevati

Questi limiti di «reddito determinante», stabiliti dalla legge, corrispondono a **redditi lordi** nettamente superiori. A dipendenza delle deduzioni fiscali, per i sussidi di quest'anno un imponibile di 39'000 franchi in una famiglia con due figli corrisponde ad un **reddito lordo di almeno 80'000 franchi**, mentre un imponibile di 65'000 franchi, in una famiglia con tre figli, corrisponde ad un **reddito lordo di almeno 120'000 franchi**.

Cosa cambia

Considerato che nel 2005, a parità di reddito lordo diminuirà il reddito imponibile (nuove deduzioni), con le modifiche della legge in votazione verranno ridotti, **a partire dal 1. gennaio 2005**, i limiti sopra indicati: per il sussidio al secondo e ai figli successivi il limite di reddito determinante viene portato da 39'000 a 34'000 franchi (che per i sussidi del 2005 sarà pari ad un **reddito lordo di circa 85'000 franchi**). Per il sussidio al terzo e ai figli successivi i limiti passano da 39'000/65'000 a 34'000/55'000 franchi (che per i sussidi 2005 corrispondono a **redditi lordi di almeno 85'000/120'000 franchi**). La misura evita così di aumentare il numero degli assicurati sussidiati con redditi superiori alla media.



c) casse malati meno care

Sussidi

I sussidi versati per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie coprono la differenza tra la quota minima, cioè la parte di premio pagata anche dagli assicurati sussidiati, e la **quota media ponderata cantonale**, cioè la media tra tutti i premi pieni riconosciuti ai fini dei sussidi. Se il premio riconosciuto del singolo assicurato è inferiore alla quota media, il sussidio copre la differenza tra la quota minima e il premio individuale riconosciuto.

Esempio: una persona sola con reddito lordo di 27'000 franchi nel 2003 aveva diritto al sussidio, perché il suo reddito determinante (stabilito in base alla tassazione 2001-2002) era pari a 13'500 franchi. Il suo premio di cassa malati (senza sussidio) era di 3'381 franchi; la quota media ponderata era di 3'400 franchi. Pertanto, il sussidio ha coperto la differenza tra la quota minima (600 franchi) e il premio (3'381 franchi). L'assicurato ha pagato di tasca sua 600 franchi, lo Stato ha versato un sussidio di 2'781 franchi.

Casse malati

Questo sistema comporta che i sussidi per gli assicurati presso le **casse malati più care** sono superiori ai sussidi per gli assicurati presso le **casse malati meno care**, anche se il reddito degli assicurati è il medesimo e le prestazioni sono uguali (assicurazione di base). Più cara è la cassa malati, maggiore è la spesa per lo Stato (oltre che per l'assicurato).

Cosa cambia

Con le modifiche della legge decise dal Gran Consiglio, la **quota media ponderata cantonale** per le tre categorie di assicurati (adulti, giovani adulti, minorenni) verrà calcolata non più sulla base dei premi di tutte le casse malati, ma su quelli delle **20 casse malati meno care** per ciascuna categoria. In Ticino sono attive 45 casse malati con assicurati sussidiati. Tutti gli assicurati che hanno un reddito entro i limiti attuali saranno sussidiati, indipendentemente dalla cassa malati alla quale sono affiliati: rispetto alla situazione attuale, l'aiuto verrà tuttavia ridotto a chi sceglie le casse malati più care.

Esempi

Lo Stato sussidia anche chi guadagna 10mila franchi al mese e oltre

Famiglia con tre figli minorenni entrambi i genitori lavorano	Tassazione 2001/2002 per sussidi 2004	Tassazione 2003 per sussidi 2005 senza misura	Tassazione 2003 per sussidi 2005 con misura
Limite di reddito per il sussidio	65'000.-	65'000.-	55'000.-
Contributi di legge	15'200.-	16'700.-	15'300.-
Deduzione tre figli	24'000.-	31'200.-	31'200.-
Deduzione oneri assicurativi e interessi risparmio	9'000.-	9'600.-	9'600.-
Deduzione doppia attività lucrativa dei coniugi	4'400.-	7'200.-	7'200.-
Deduzione spese professionali	4'200.-	4'600.-	4'600.-
Deduzione doppia economia domestica	2'800.-	3'000.-	3'000.-
Deduzione spese di trasporto	2'000.-	2'000.-	2'000.-
Reddito lordo	126'600.-	139'300.-	127'900.-
= stipendio lordo mensile (tredici mensilità)	9'738.-	10'715.-	9'838.-
Sussidio di cassa malati	990.-	1'039.-	1'039.-

(esonero del terzo figlio assicurato presso la maggiore cassa; ipotesi: aumento dei premi del 5% nel 2005)

- Nel 2004 lo Stato sussidia con circa mille franchi famiglie con 3 figli e un reddito di 9'700 franchi mensili
- Senza la modifica di legge (limiti di reddito), nel 2005 lo Stato sussidierà con oltre mille franchi famiglie con 3 figli e un reddito di 10'700 franchi mensili

Chi sceglie una cassa malati cara paga di più e fa spendere di più allo Stato

Persona sola con reddito determinante di 10'000 franchi (uguale a un reddito lordo di circa 20'000 franchi)	A Cassa malati meno cara	B Cassa malati più cara	differenza
Premio effettivo per l'anno 2003 con infortunio e franchigia di base	3'069,60	3'969,60	+900.—
Quota minima	600.—	600.—	—.—
Premio riconosciuto dallo Stato per i sussidi	2'999,80	3'879,30	+879,50
Quota media ponderata cantonale	3'400.—	3'400.—	—.—
Sussidio 2003 a carico dello Stato	2'399,80	2'800.—	+400,20
A: premio riconosciuto meno quota minima B: quota media ponderata meno quota minima			
Onere 2003 a carico dell'assicurato (premio effettivo meno sussidio)	669,80	1'169,60	+499,80

- L'assicurato che ha scelto la cassa malati più cara riceve un sussidio del 16% superiore (400 franchi) a quello dell'assicurato – con il medesimo reddito – che ha scelto la cassa malati meno cara
- L'assicurato che ha scelto la cassa malati più cara paga di tasca sua 500 franchi in più rispetto all'assicurato che ha scelto la cassa malati meno cara, per le medesime prestazioni

Perché votare **Sì**

Sì alle modifiche di legge per eliminare abusi e sprechi e per sostenere chi ha veramente bisogno.

Le argomentazioni
di Governo e Parlamento

I sussidi aumentano comunque

Con le misure di contenimento in votazione, l'impegno finanziario dello Stato per sostenere gli assicurati di cassa malati con redditi insufficienti o modesti **non viene ridotto, ma aumenta comunque**. Il Preventivo 2004 del Cantone contempla infatti sussidi per 180,5 milioni di franchi contro i 157,5 del Preventivo 2003 (+23 milioni di franchi, +14,6%). Non vi sono quindi tagli, ma più semplicemente un contenimento dell'aumento. Occorre considerare che il numero degli assicurati sussidiati è aumentato quest'anno a 95'000 circa.

Votare **Sì** ci permette di:

Assicurati insolventi

a) eliminare gli abusi

- occorre **eliminare gli abusi** di chi non paga i premi di cassa malati e scarica la fattura sullo Stato, cioè su tutti i contribuenti, pur avendo un tenore di vita che permette il pagamento dei premi;
- la maggioranza degli assicurati, con redditi uguali, paga i premi: è iniquo che **una minoranza debba approfittare di una lacuna** presente nella legge;
- lo Stato continuerà a riconoscere questo aiuto sociale **a chi ha veramente bisogno**, cioè a chi ha redditi inferiori ai limiti che danno diritto ai sussidi individuali, ma non più a chi ha redditi superiori;
- è un **atto di equità** per salvaguardare la **vera solidarietà**.

Famiglie con redditi superiori

b) non sussidiare chi guadagna più di 10mila franchi

- I sussidi di cassa malati devono essere **riservati agli assicurati che hanno redditi insufficienti o modesti**, non a chi ha redditi superiori;
- oggi il Cantone sussidia i figli di famiglie che hanno redditi lordi di 120'000 franchi e oltre, cioè **10mila franchi al mese e anche più**;
- questo sussidio è più elevato per i figli assicurati presso le **casce malati più care**;
- se non si modifica la legge, nel 2005 saranno sussidiate famiglie **con redditi ancor più elevati**, perché ai limiti di reddito determinante oggi in vigore corrisponderanno redditi lordi più alti;



Quota media ponderata cantonale

- con i nuovi limiti di reddito non si toglie alcun aiuto alle famiglie che hanno veramente bisogno del sostegno dello Stato, ma **si evita che i soldi pubblici siano sprecati** per subsidiare chi ha mezzi più che sufficienti e un tenore di vita superiore alla media.

c) subsidiare gli assicurati in difficoltà e non le casse malati più costose

- chi sceglie una cassa malati meno cara **risparmia di tasca sua e fa risparmiare soldi pubblici** allo Stato che versa i sussidi;
- è un diritto di ogni cittadino, per legge, **cambiare cassa malati**, indipendentemente dallo stato di salute, dal sesso, dall'età; **nessuna cassa malati può rifiutare un nuovo assicurato**, né può chiedere ai nuovi assicurati informazioni sul loro stato di salute;
- chi non ha franchigie opzionali, **può cambiare cassa malati anche a metà anno** (con disdetta inoltrata entro fine marzo);
- l'attuale sistema di fatto **sussidia maggiormente le casse malati più care**, mentre l'aiuto dello Stato dovrebbe essere concentrato sugli assicurati con redditi insufficienti o modesti;
- con il nuovo sistema di calcolo della quota media ponderata cantonale tutti gli assicurati con redditi inferiori ai limiti per i sussidi continuano ad aver diritto ai sussidi, indipendentemente dalla cassa malati; tuttavia, **rimanere in una cassa malati cara non comporterà più il vantaggio** di ricevere un sussidio più elevato rispetto a chi è in una cassa malati meno cara;
- chi chiede l'aiuto dello Stato per pagare i premi dell'assicurazione di base contro le malattie è giusto che faccia uno sforzo evitando di scegliere le casse malati più care, che fanno spendere di più sia allo Stato, cioè a tutti i contribuenti, sia all'assicurato.

Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio

ritengono che le misure di contenimento della spesa siano l'intervento minimo necessario per evitare il dissesto delle finanze cantonali e quindi per consentire allo Stato di continuare a fornire servizi e prestazioni fondamentali alle persone che ne hanno bisogno. Invitano pertanto le cittadine e i cittadini a votare Sì.

Perché votare **NO**

Le argomentazioni
dei promotori del referendum

Il prezzo degli sgravi

La revisione della legge sui sussidi ai premi di cassa malati, che colpisce i cittadini non benestanti su una spesa fissa importante, interviene dopo che in pochi anni si è assistito a non meno di sei riforme di riduzione della fiscalità cantonale (4 pacchetti fiscali e 2 iniziative popolari).
Tagliare oggi 12.7 milioni all'anno sulle spalle di persone con redditi modesti e medi dopo aver creato un buco di oltre 240 milioni annui con provvedimenti fiscali ad innaffiatoio di cui hanno beneficiato soprattutto le persone benestanti è profondamente ingiusto. Per questo chiediamo al popolo di dire NO a questa riforma sbagliata.

Tagli belli e buoni

Il Consiglio di Stato insiste nel dire che la riforma non sarebbe un taglio, ma solo un contenimento della crescita della spesa. In realtà essa avrà come effetto per diversi assicurati una concreta diminuzione dei sussidi e la spiacevole conseguenza di dover ritornare allo Stato una parte di quelli percepiti dal 1. gennaio 2004 in poi. Per questi cittadini e famiglie si tratta quindi di tagli belli e buoni.

Le tre misure

La revisione della legge contempla tre provvedimenti.
Il primo, del costo di 9.5 milioni all'anno, limita il calcolo del sussidio al premio di cassa malati prendendo in considerazione solo le venti casse malati meno care. Esso non può essere accettato per almeno tre motivi: perché non considera che tra queste venti casse ve ne sono alcune che hanno pochissimi assicurati e non offrono nessun servizio in Ticino; perché il calcolo del premio avviene in maniera differenziata per gli assicurati adulti, i giovani adulti ed i bambini, costringendo le famiglie ad assicurare adulti, giovani adulti e bambini a casse diverse in base all'età; ma soprattutto perché si creerà un "turismo" degli assicurati tale che le casse meno care un anno diverranno facilmente le più care l'anno dopo, coinvolgendo la popolazione in un vortice amministrativo assurdo.
Il secondo, del costo di 0.8 milioni all'anno, elimina totalmente la possibilità di ottenimento del sussidio per il secondo figlio e riduce quella del diritto al sussidio dal terzo figlio in poi. Una misura ingiusta, che andrà contro le disponibilità delle famiglie, soprattutto quelle numerose.



Infine il terzo, del costo di 2.4 milioni all'anno, annienta gli aiuti al pagamento dei premi ad almeno mille persone in carenza beni, per le quali la sospensione di questo aiuto significa l'impossibilità materiale di rivolgersi al medico o all'ospedale. Tra di esse numerose persone disadattate, per le quali la misura significa l'esclusione di fatto dal sistema sanitario.

Tutte le misure sono dirette contro le fasce più deboli della popolazione, senza tener conto del principio della simmetria dei sacrifici. Esse si aggiungono ad altri provvedimenti presi dal Consiglio di Stato in questo ambito, con effetto dal 1. gennaio 2004 ma che non hanno necessitato di una modifica di legge (misure non referendabili).

Nessun assistenzialismo eccessivo

Il sistema dei sussidi ai premi di cassa malattia è spesso criticato da alcune forze politiche, poiché sarebbe fonte di un "assistenzialismo" eccessivo. Queste forze dimenticano però di essere state proprio loro ad averlo voluto, contrariamente a chi da sempre chiede l'abolizione dei sussidi e l'introduzione di premi proporzionali a reddito e patrimonio di ogni cittadino. La Svizzera è l'unico Paese d'Europa nel quale ogni cittadino paga lo stesso premio per l'assicurazione di base obbligatoria, sia esso di ceto modesto o sia esso milionario, e l'esistenza del sistema dei sussidi ai premi è la diretta conseguenza di questo modello di finanziamento dell'assicurazione malattia antisociale.

Attacco alla socialità

I tagli sui sussidi ai premi di cassa malati di 12.7 milioni all'anno sono solo il primo passo di una serie di nuove misure di risparmio che il Consiglio di Stato prevede di adottare nei prossimi mesi. Per i prossimi 3 anni sono infatti previsti tagli complessivi per 183 milioni all'anno, di cui una fetta importante nel settore sociale. Dire NO il 16 maggio significa dire NO anche a nuovi e più pesanti risparmi nella socialità, che andrebbero a scapito delle fasce più deboli della popolazione, degli anziani, degli invalidi, delle famiglie con figli.

Decreto legislativo sottoposto alla votazione popolare



Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;

decreta:

I.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così modificata:

Art. 20, titolo marginale

A. Assicurati insolventi

Art. 20 cpv. 3 e 4 e 5 (nuovi)

³Prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.

⁴Il regolamento definisce i criteri secondo i quali l'autorità designata paga i crediti irrecuperabili all'assicuratore malattia. Il criterio base è quello della prolungata morosità degli assicurati insolventi che hanno diritto alla partecipazione al pagamento del premio dell'assicurazione malattie.

⁵I crediti irrecuperabili relativi agli assicurati minorenni sono sempre pagati.

Art. 22 cpv. 2

²L'art. 90 OAMal si applica quando l'autorità designata non paga i crediti irrecuperabili all'assicuratore malattia.

Art. 34 cpv. 2, 3 e 4

²Il Consiglio di Stato limita il numero degli assicuratori malattia per il calcolo della quota media cantonale ponderata degli assicurati adulti, giovani adulti e minorenni alle 20 assicurazioni con premio meno caro per gli adulti, i giovani e i minorenni.

³Abrogato.

⁴Abrogato.

Art. 45, titolo marginale
A. Famiglie non sussidiate

Art. 45 cpv. 1

¹Le famiglie non sussidiate con un reddito determinante fino a fr. 55'000.– sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il terzo ed i successivi figli.

Art. 46
Abrogato

Art. 83a (nuovo)

D. Assicurati insolventi

Per i casi che non adempiono i criteri di cui all'art. 20 cpv. 4, l'autorità designata paga all'assicuratore malattia i crediti dichiarati irrecuperabili entro il 31.12.2003.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 ad eccezione delle modifiche riguardanti gli art. 45 e 46 la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2005.

Bellinzona, 18 dicembre 2003

Il Presidente: **M. Fiori**

Per il Gran Consiglio

Il Segretario: **R. Schnyder**



Sussidio stipendi dei docenti comunali

L'autonomia comunale

Le scuole dell'infanzia e le scuole elementari sono di competenza comunale: i Municipi nominano o incaricano i docenti titolari e speciali, i direttori, i vicedirettori e i docenti responsabili degli Istituti scolastici comunali.

50 milioni di franchi di sussidi ai comuni

La spesa dei comuni per gli stipendi, i supplementi e le indennità dovuti ai docenti comunali, è complessivamente di circa 120 milioni di franchi all'anno. Questa spesa è sussidiata dal Cantone: nel 2003 il Cantone ha versato ai comuni sussidi per un importo complessivo che supera i 50 milioni di franchi.

Sussidi secondo la forza finanziaria dei comuni

Il sussidio cantonale è calcolato in base alla forza finanziaria dei comuni beneficiari. Attualmente i comuni finanziariamente più deboli possono ricevere un sussidio fino al 90% delle spese sopportate; per i comuni finanziariamente forti il sussidio raggiunge il 30%.

I comuni forti aiutano quelli finanziariamente più deboli

Il Parlamento propone una riduzione globale del 10% del sussidio cantonale versato ai comuni. La riduzione, che nel 2004 corrisponde a 5,3 milioni di franchi, tiene conto della forza finanziaria dei comuni: per quelli finanziariamente deboli il sussidio resterà praticamente invariato rispetto alla situazione attuale, mentre per i comuni finanziariamente forti il sussidio sarà ridotto in misura più marcata.

Nessuna riduzione delle prestazioni e della qualità della scuola

Questa misura di contenimento non rappresenta una novità. Negli anni 2000, 2001, 2002 il sussidio cantonale per le scuole comunali era stato temporaneamente ridotto del 10%, indistintamente e in modo lineare per tutti i comuni, senza che ne abbiano risentito né la qualità della scuola e dei suoi servizi né tanto meno l'occupazione dei docenti comunali. Questo dimostra che le Autorità comunali e consortili tengono in grande considerazione l'insegnamento assicurato nelle loro scuole e hanno saputo far fronte alla contenuta riduzione del sostegno finanziario del Cantone senza ridurre le prestazioni assicurate alla popolazione.

Perché votare **Sì**

Sussidi per le scuole comunali: comuni, Cantone e Confederazione sono i tre attori che concorrono alla formazione dei giovani.

Le argomentazioni
di Governo e Parlamento



**Il Cantone conferma
il suo sostegno
alle scuole comunali**

Il Cantone si è assunto importanti oneri a favore dei comuni, in particolare con la politica delle aggregazioni comunali. Il Cantone sostiene in modo importante le scuole comunali – scuole dell’infanzia e scuole elementari – sia attraverso la messa a disposizione di servizi di promozione, coordinamento e vigilanza sia attraverso il versamento ai comuni di una cinquantina di milioni di franchi all’anno per subsidiare gli stipendi dei loro docenti sia versando contributi per le costruzioni di nuove sedi scolastiche. Il Cantone continuerà a finanziare in modo significativo gli stipendi dei docenti titolari delle scuole comunali.

**Nessun taglio lineare,
i comuni forti
aiutano quelli deboli**

La riduzione del sussidio cantonale non è lineare, ma tiene conto della forza finanziaria dei comuni. I comuni deboli non perderanno quasi nulla, mentre quelli più forti si assumeranno un onere maggiore. La misura è equa e considera in modo adeguato tanto le realtà dei centri quanto quelle delle zone periferiche. Non ci saranno aumenti dei moltiplicatori di imposta comunali dovuti alla riduzione del sussidio cantonale.

**La qualità
delle scuole comunali
e dei loro servizi
è mantenuta**

La qualità dell’insegnamento e dei servizi delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari non è in alcun modo messa in discussione dalla misura proposta dal Parlamento. Negli anni 2000, 2001, 2002 una misura transitoria ancora più drastica (taglio lineare del 10% del sussidio cantonale per tutti i comuni) non ha comportato alcuna soppressione di servizi esistenti – come le mense scolastiche, i trasporti, il doposcuola – o di docenti di materie speciali (ad esempio di educazione fisica o di educazione musicale) pagati interamente dai comuni.

**Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio
invitano le cittadine e i cittadini a votare **Sì** alla modifica della Legge sugli stipendi degli
impiegati dello Stato e dei docenti, del 5 novembre 1954**

Perché votare **NO**

Sussidi per le scuole comunali: NO ai tagli!
NO all'aumento delle disparità tra le scuole dei Comuni!

Le argomentazioni
dei promotori del referendum

Non tagliare, ma investire nella scuola

Lo sviluppo della formazione e la qualità della scuola sono obiettivi sempre più importanti, che devono essere garantiti alla popolazione di tutti i Comuni. La scuola ticinese è un settore prioritario per un Cantone che punta sullo sviluppo tecnologico, economico, culturale e sociale. È sbagliato quindi operare dei tagli lineari sulla base della spesa di ogni Dipartimento, come hanno fatto Governo e Parlamento nell'ambito del preventivo 2004. In tal modo essi non hanno saputo fissare le vere priorità e capire i veri bisogni della popolazione ticinese.

Sussidi per garantire uguaglianza

I sussidi cantonali per le scuole dell'infanzia ed elementari dei Comuni permettono di garantire un adeguato livello d'insegnamento ai ragazzi di tutto il Cantone, indipendentemente dal Comune di residenza. Se il Cantone riduce in modo importante il finanziamento si aprono le porte per un ulteriore aumento delle disparità tra istituti scolastici comunali. Ad essere penalizzate saranno soprattutto le scuole dei Comuni finanziariamente più deboli e con esse i ragazzi e le famiglie che vi fanno capo.

Passo pericoloso

La riduzione definitiva dei contributi cantonali ai Comuni è pari a 5,3 milioni annui: essa è in contraddizione con l'esigenza di sostenere maggiormente il lavoro delle scuole comunali, confrontate con bisogni crescenti e con problemi scolastici nuovi dei ragazzi. Dato che i Comuni saranno chiamati ad assumere anche altri oneri finanziari dal Cantone (vedi assistenza sociale), essi potrebbero dover tagliare i servizi facoltativi esistenti nelle scuole comunali, quali mense, docenti speciali (musica, educazione fisica, attività creative, docenti d'appoggio), attività culturali e ricreative, settimane bianche, ecc. Così si finirà per fare un grave disservizio ai nostri ragazzi.



Decreto legislativo sottoposto alla votazione popolare



Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 2 dicembre 2003 n. 5432 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 5 novembre 1954, è così modificata:

Art. 34 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il sussidio cantonale è calcolato in base ai parametri indicati dai capoversi precedenti e applicando la seguente tabella, in deroga all'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale:

Forza finanziaria	sussidio
fino a 30 punti	90%
ogni punto e mezzo in più	1,125% in meno
da 120 punti in avanti	22,5%

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Bellinzona, 18 dicembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**



Orario d'insegnamento dei docenti cantonali

L'ora-lezione in più per i docenti cantonali.

Immutato riconoscimento del ruolo del docente

Il docente svolge un compito delicato e di grande valore in una realtà scolastica ben diversa da quella di pochi anni fa. Il docente, oltre all'insegnamento, deve assumere sempre più compiti per far fronte ai cambiamenti in atto nella società e all'eterogeneità degli allievi. Nell'attuale situazione economica, oneri supplementari sono comunque richiesti in ogni ambito professionale.

Un'ora-lezione in più

L'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno dei docenti cantonali è generalmente di 23 ore-lezione nelle scuole medie superiori e di 24 nelle scuole medie e professionali. Fa eccezione l'orario dei docenti di materie speciali, come ad esempio l'educazione fisica, che è di 26 ore-lezione nelle scuole medie superiori e di 27 in quelle medie e professionali. La durata dell'anno scolastico in Ticino è di 36,5 settimane, la più breve di tutta la Svizzera. Le lezioni durano 50 minuti, in molti casi 45, soprattutto nelle scuole professionali che devono tener conto dell'orario dei trasporti pubblici.

La qualità della scuola è mantenuta

Lo Stato spende, ogni anno, più di 600 milioni di franchi nel settore prioritario dell'insegnamento. Questa spesa si confronta con gli attuali limiti delle disponibilità finanziarie dello Stato. Anche la scuola è chiamata, attraverso l'aumento di un'ora-lezione di insegnamento settimanale dei docenti, a dare il suo contributo al contenimento della spesa pubblica. Questa misura consente di contenere di 11 milioni di franchi all'anno le spese e permette di escludere altre misure che intaccherebbero in modo inaccettabile la qualità della scuola (come l'aumento del numero di allievi per classe proposto dal Canton Zurigo) o che comprometterebbero la libera scelta degli studi (come nel Canton Grigioni, dove è stato recentemente introdotto il numero chiuso nelle scuole secondarie superiori).

Nessun licenziamento

Con l'aumento di un'ora-lezione dell'onere settimanale non ci saranno licenziamenti. Tutti i docenti attualmente incaricati saranno riconfermati e inoltre già quest'anno la scuola pubblica ticinese offrirà almeno 50 nuovi posti di lavoro per far fronte all'aumento del numero degli allievi nella scuola media e nelle medie superiori, ad alcuni nuovi curricula nelle scuole professionali e alle partenze di decine di docenti che andranno in pensione.

Perché votare **SÌ**

**L'ora-lezione in più per i docenti cantonali:
SÌ a un contributo sopportabile che non intacca
la qualità della scuola!**

Le argomentazioni
di Governo e Parlamento

**La scuola pubblica
è un investimento
prioritario dello Stato**

La scuola pubblica è un investimento prioritario dello Stato. Ad essa sono riservate tutte le risorse umane e finanziarie necessarie e sufficienti per assicurare una scuola di qualità e per mantenere un'offerta di formazione fra le migliori in Svizzera. Nel 2004 il Cantone spende più di 600 milioni di franchi per l'insegnamento. Ai docenti è chiesto un contributo per contenere l'aumento della spesa pubblica, così come per i funzionari è stata decisa una riduzione lineare degli effettivi del 2% ogni anno per i prossimi quattro.

**L'ora-lezione in più
è un contributo
al contenimento
della spesa pubblica**

Governo e Parlamento propongono di aumentare di un'ora-lezione settimanale l'onere di insegnamento dei docenti cantonali. Si tratta di una misura equa che porterà l'onere settimanale d'insegnamento a tempo pieno dei docenti di materie di cultura generale a 24 ore-lezione nelle scuole medie superiori e a 25 ore-lezione nelle scuole medie e professionali. La misura non comporta né un peggioramento della qualità della scuola pubblica né una diminuzione dei servizi scolastici attualmente assicurati alla popolazione.

**Non ci saranno
licenziamenti
di docenti nominati
o incaricati**

La misura non comporta il licenziamento di docenti nominati o incaricati. Anzi, già per il prossimo anno scolastico si offriranno una cinquantina di nuovi posti per far fronte all'aumento del numero degli allievi nelle scuole medie e medie superiori, a nuovi curricula nel settore professionale e alla sostituzione di decine di docenti che andranno in pensione. Il numero di nuove assunzioni è destinato a raddoppiare nei prossimi anni.



**Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio
invitano le cittadine e i cittadini a votare **SÌ** alla modifica della Legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995.**

Perché votare **NO**

Scuola pubblica cantonale: NO ai tagli!
NO al peggioramento della qualità dell'insegnamento!

Le argomentazioni
dei promotori del referendum

Non tagliare, ma investire nella scuola

La scuola ticinese è un settore prioritario per un Cantone che punta sullo sviluppo tecnologico, economico, culturale e sociale. È sbagliato operare dei tagli lineari sulla base della spesa di ogni Dipartimento, come hanno fatto Governo e Parlamento nell'ambito del preventivo 2004. In tal modo essi non hanno saputo fissare le vere priorità e capire i veri bisogni della popolazione.

Esigenze crescenti verso gli insegnanti

La scuola deve far fronte a un aumento delle sfide: insegnamento ad allievi di origini culturali svariate, con problemi di comportamento, con problemi famigliari che si ripercuotono sull'apprendimento, ecc. Crescono pure le attese delle famiglie: la scuola deve assicurare ai loro figli una buona possibilità di riuscita culturale, economica, civica e sociale in un mondo sempre più concorrenziale. Per continuare a garantire un servizio di qualità non si devono quindi peggiorare le condizioni d'insegnamento e sacrificarle sull'altare delle finanze cantonali. Soprattutto se si tiene conto che negli scorsi anni i risparmi nella scuola hanno già "grattato il fondo del barile".

Un atto antistorico e demotivante

Imponendo l'aumento definitivo delle ore-lezione il Governo ha preso una decisione antistorica e demotivante, che dà un segnale negativo per tutti i lavoratori e che cancella 100 posti di lavoro. Si aggiunga che l'onere di lavoro del docente non si esaurisce in aula, ma che ogni ora di lezione comporta un tempo di lavoro ancor più importante fuori dalla classe, in termini di preparazione, correzione e, aspetto meno noto, di contatti con allievi, famiglie, colleghi docenti, esperti, operatori sociali. L'orario del docente cantonale arriva facilmente a 50-55 ore settimanali: aumentare l'orario peggiorerà chiaramente la qualità dell'insegnamento per gli allievi.



Decreto legislativo sottoposto alla votazione popolare



Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;

decreta:

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, è così modificata:

Art. 79 cpv. 2

²Nelle scuole medie e postobbligatorie, l'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato da un minimo di 24 a un massimo di 28 ore; esso può venire esteso fino a 42 ore per i docenti di lavoro e di laboratorio, o per quelle attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2004.

Bellinzona, 18 dicembre 2003

Il Presidente: **M. Fiori**

Per il Gran Consiglio

Il Segretario: **R. Schnyder**

Ginnastica correttiva



È necessario fissare delle priorità

Il Servizio della ginnastica correttiva ha proceduto negli ultimi anni ad una revisione dei suoi compiti e dei suoi obiettivi. Attualmente il Servizio svolge un'attività preventiva nell'ambito dell'educazione al portamento, limitatamente agli allievi che frequentano le scuole elementari e i primi anni di scuola media.

La situazione delle finanze cantonali, caratterizzata da un forte e costante aumento delle spese, richiede ora di fissare chiare priorità, in un momento in cui alla scuola si chiede sempre di più, e di rivedere servizi che, se da un lato sono utili, dall'altro non sono indispensabili.

La prevenzione rimane

Il Ticino è l'unico Cantone che dispone di un Servizio della ginnastica correttiva per i suoi allievi. In alcuni decenni di esistenza del Servizio non si è potuta dimostrare un'efficacia dello stesso. I problemi di malattia e invalidità legati alle malattie della schiena non sono meno frequenti in Ticino. Rinunciare a un servizio non significa dunque in alcun modo privare la popolazione di un bene essenziale. D'altra parte già oggi esistono altre possibilità per evidenziare – in modo efficace e tempestivo – un portamento scorretto che può determinare dei disturbi; per esempio attraverso l'osservazione da parte dei docenti di educazione fisica, dei docenti titolari di scuola elementare o dei monitori nelle società sportive giovanili nelle quali militano numerosi bambini di scuola elementare e media. Questi docenti e monitori possono informare i genitori. In caso di necessità ci si può sempre indirizzare a specialisti (medici di famiglia, pediatri, fisioterapisti,...) le cui prestazioni sono riconosciute dalle casse malati.

L'abolizione del Servizio avverrà in modo progressivo

L'abolizione del Servizio della ginnastica correttiva avverrà in modo progressivo, si concluderà nel 2007 e porterà a un risparmio complessivo di 2 milioni di franchi all'anno. Non si procederà ad alcun licenziamento: le 6 o 7 persone che saranno ancora attive nel Servizio saranno integrate in altre mansioni all'interno dell'ente pubblico.

Integrazione dei compiti nei programmi di educazione fisica

Parte dei compiti attualmente svolti dal Servizio della ginnastica correttiva, in particolare le attività di prevenzione, saranno integrati nei programmi di educazione fisica o in quelli di altri operatori scolastici.

Perché votare **SÌ**

**Ginnastica correttiva:
la priorità ai compiti indispensabili assegnati alla scuola.**

Le argomentazioni
di Governo e Parlamento

**Fissare le priorità
e liberare risorse
per nuovi compiti**

La scuola è chiamata a rispondere alle esigenze della società di oggi e ad anticipare le necessità di domani. Ma alla scuola non si può chiedere sempre di più, affidandole sistematicamente nuovi compiti e responsabilità. Di fronte al forte aumento della spesa pubblica occorre fissare priorità chiare e identificare ciò che è indispensabile e ciò che invece appare utile, ma non strettamente necessario. Solo così la scuola potrà liberare risorse per nuovi compiti che le consentano di assolvere, nel migliore dei modi, la sua funzione educativa e formativa.

**Già oggi esistono
altre alternative**

Oggi il Servizio della ginnastica correttiva opera sul piano della prevenzione, dell'informazione e della sensibilizzazione degli allievi di scuola elementare e dei primi anni di scuola media affinché le ragazze e i ragazzi assumano un portamento corretto. Questo compito, in futuro, potrebbe essere assunto direttamente dai docenti di educazione fisica oppure dai docenti titolari di scuola elementare, ma anche, esternamente alla scuola, dai monitori delle società sportive giovanili in cui militano già parecchi bambini di scuola elementare o media. Nelle situazioni più delicate l'allievo e i suoi genitori possono anche rivolgersi alla consulenza di specialisti riconosciuti dalle casse malati, come ad esempio il medico di famiglia o il pediatra, che dispongono di tutte le competenze per intervenire laddove fosse necessario.

**I programmi
dell'educazione fisica**

I compiti principali attualmente svolti dalla ginnastica correttiva saranno progressivamente integrati, entro il 2007, nei programmi d'educazione fisica di tutti gli ordini e gradi della scuola pubblica ticinese, quindi non solo limitatamente alle scuole elementari e ai primi anni di scuola media, ma anche nel settore medio superiore e professionale.

**Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio
invitano le cittadine e i cittadini a votare **SÌ** alla modifica della Legge della scuola,
del 1° febbraio 1990.**

Perché votare **NO**

Promozione della salute: NO ai tagli!
NO alla soppressione del Servizio della ginnastica correttiva!

Le argomentazioni
dei promotori del referendum

Non tagliare, ma investire nella scuola

Nella nostra società lo sviluppo della formazione e la qualità della scuola sono obiettivi sempre più importanti. La scuola ticinese è un settore prioritario per un Cantone che punta sullo sviluppo tecnologico, economico, culturale e sociale. È sbagliato quindi operare dei tagli lineari sulla base della spesa di ogni Dipartimento, come hanno fatto Governo e Parlamento nell'ambito del preventivo 2004. In tal modo essi non hanno saputo fissare le vere priorità e capire i veri bisogni della popolazione ticinese.

La prevenzione non è un lusso, ma un risparmio

I disturbi alla schiena sono un male frequente nella popolazione. Eminentissimi esperti medici hanno giudicato molto positivamente l'azione preventiva del Servizio della ginnastica correttiva, che consiste nel depistaggio di problemi alla schiena presso gli allievi della scuola dell'obbligo e nell'educazione al portamento in classe. Partendo dal modello ticinese la prevenzione dei disturbi alla schiena nella scuola si è sviluppata anche in altri Cantoni, perché può portare un importante beneficio alla salute dei ragazzi e un risparmio sui costi della salute per la popolazione.

Smantellamento errato

La chiusura del Servizio della ginnastica correttiva nel 2007, senza alternative, è un errore grave per la scuola e per gli allievi. La chiusura significherà disperdere un patrimonio di conoscenze e di professionalità acquisito a partire dagli anni '70. Il Servizio ha peraltro seguito una costante evoluzione rispetto alle esigenze sanitarie, impostando nel 2002 nuovi programmi e nuove modalità d'intervento, che hanno consentito di coniugare qualità e risparmi. Non va quindi soppresso l'articolo nella legge della scuola, che garantisce questo servizio agli allievi delle scuole elementari e medie.



Decreto legislativo sottoposto alla votazione popolare



Legge della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;

decreta

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990, è così modificata:

Art. 71

abrogato

Art. 89 lett. b)

b) abrogata

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore secondo modalità stabilite dal Consiglio di Stato, al più tardi il 1° settembre 2004.

Bellinzona, 18 dicembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

Come si vota

Il voto si esprime con la formula «**si**» o «**no**» per l'accettazione o il rifiuto delle modifiche della legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal del 26 giugno 1997 (assicurazione malattie); della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (sussidio stipendi dei docenti comunali); della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (orario d'insegnamento dei docenti cantonali) e della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (ginnastica correttiva).

Orari di voto

Le operazioni di voto hanno luogo in tutti i Comuni:

- a. **venerdì 14 maggio 2004**
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
- b. **domenica 16 maggio 2004**
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Inoltre nei Comuni con più di 600 iscritti in catalogo elettorale:

- c. **sabato 15 maggio 2004**
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Voto anticipato

L'elettore può votare nelle forme del voto anticipato a partire da **lunedì 10 maggio 2004**.
La richiesta scritta deve pervenire alla Cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare.

Voto per corrispondenza

L'elettore che intende votare per corrispondenza deve presentare la richiesta scritta alla Cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto **entro le ore 18.00 di lunedì 10 maggio 2004**.

Il voto per corrispondenza, tramite servizio postale, è ammesso per:

- a. gli ospiti e degenti impediti di recarsi nel locale di voto di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;
- b. gli ospiti e degenti impediti di recarsi nel locale di voto di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un'attestazione di degenza;
- c. i cittadini impediti di recarsi al locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;
- d. i detenuti in un carcere sito nel Cantone;
- e. i militari in servizio e le persone che prestano servizio nella protezione civile.

Per i ticinesi all'estero si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza.